



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

COPIA

ORDINANZA N. 2 DEL 16-01-2018

Oggetto: ORDINANZA DI OBBLIGO DI RIPRISTINO, PULIZIA E CORRETTA GESTIONE DEI FOSSATI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Rilevato che la diffusa incuria dei fossi di scolo delle acque meteoriche, specialmente di quelli situati lungo le strade comunali, vicinali di uso pubblico, percorsi pubblici ed aree pubbliche site sul territorio comunale, è causa di allagamento di quest'ultime e delle aree limitrofe private nonché di impaludamento dei terreni, con conseguente pericolo per i mezzi che circolano sulle strade, per persone e cose, in particolar modo in caso di forti precipitazioni, nonché possibile causa di rischio igienico-sanitario quali il proliferare di insetti, topi e la formazione di putrescenze maleodoranti;

Rilevata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di scolo delle acque superficiali, al fine di mitigare il rischio idrogeologico, garantire la pubblica sicurezza ed evitare possibili situazioni di danneggiamento per erosione dei margini stradali delle viabilità attraversate e fiancheggiate dai fossi;

Considerata la necessità di ordinare ai proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi agricoli e delle aree rurali ed urbane, di provvedere alla regolare pulizia, manutenzione e ripristino di fossi e scoline, al fine di permettere e garantire il normale deflusso delle acque;

Richiamati gli articoli 29-31-32-33 del Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992 e s.m.i.) e gli articoli 913-915-916-917 del Codice Civile;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori, detentori ad affittuari a qualsiasi titolo dei fondi agricoli e delle aree rurali ed urbane, soprattutto quelle confinanti con le strade comunali, vicinali di uso pubblico, percorsi pubblici ed aree pubbliche site sul territorio comunale, di provvedere al ripristino, alla pulizia e manutenzione dei fossi e canali di scolo, inclusi i tratti tombinati, mediante riprofilatura dell'alveo, risagomatura delle sezioni del corso d'acqua ove necessario, l'asportazione di fango, detriti, rami, erba, rifiuti e qualsiasi altro materiale, in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche nel caso di piogge intense. Tali adempimenti dovranno essere eseguiti periodicamente con almeno due cicli di intervento da effettuarsi secondo le seguenti scadenze perentorie:

- Primo intervento entro il 31 gennaio di ogni anno;
- Secondo intervento entro il 30 ottobre di ogni anno;

ed ogni qual volta si presentino le condizioni che possano arrecare pregiudizio alle condizioni di igiene e sicurezza sopra richiamate;

AVVERTE

• che l'inadempienza alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n.689 fatta salva la possibilità di questo Ente di deliberare con appositi provvedimenti un importo fisso della sanzione;

- che il Comune di Caldiero si riserva di eseguire direttamente gli interventi ritenuti necessari, previa diffida al responsabile dell'incuria ad adempiere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con rivalsa ed addebito, a carico dei responsabili, di tutte le spese che verranno sostenute; tale possibilità può essere attuata anche nel caso di danneggiamento/ostruzione di tubazioni o aree che pur ricadendo su area pubblica hanno subito tali danni a causa dell'incuria del privato;
- che, in caso di incidenti o danni a cose e/o persone dovuti all'incuria dei fossi, possono esservi delle conseguenti responsabilità civili e penali per i responsabili individuati;
- che gli interventi eseguiti dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutta la normativa vigente relativa alle norme edilizie, urbanistiche, igiene, sicurezza, ambientali e forestali vigenti, terre e rocce da scavo, codice della strada e tutela paesaggistica (a titolo puramente indicativo si richiamato il DPR 380/2001, il D.Lgs 81/2008, la DGRV n.1400/2017, D.Lgs 152/2006, RD 3267/1923, DPR 120/2017, D.Lgs 285/1992, D.Lgs 42/2004);
- che il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della Legge n.241/90;
- che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine;

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga ampia pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune di Caldiero e affissa nelle bacheche dislocate sul territorio comunale, nei luoghi aperti al pubblico ed in vari esercizi pubblici;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - Alla Prefettura di Verona
 - Al Genio Civile di Verona;
 - Al Consorzio di Bacino Alta Pianura Veneta;
 - Al Comando di Polizia Locale – Unione dei Comuni Verona Est;
 - Alla Legione Carabinieri "Veneto" – Stazione di Colognola ai Colli;
 - Alla Provincia di Verona – Corpo di Polizia Provinciale;

IL SINDACO
Dott. Marcello Lovato
(F.to in originale)